

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTIGLIONESE
"UMBERTO FOSCHI" ODV

ART.1 - NOME, SEDE, DURATA

1. E' costituita un'Associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTIGLIONESE "UMBERTO FOSCHI" ODV – Ente di terzo settore (d'ora in poi Associazione) rigorosamente apolitica. Essa ha sede legale in via Zattoni, 2/A a Castiglione di Ravenna.
2. La durata della Associazione è illimitata.
3. L'eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale non si trasferisca fuori dall'attuale comprensorio della Provincia di Ravenna.

ART.2 - SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci attivi, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Valorizzazione e conoscenza storica dei luoghi in cui la Associazione opera, favorendo ogni possibile incontro culturale nello spirito delle tradizioni romagnole;
2. Studi e ricerche sia individuali che collettive
3. Convegni, riunioni periodiche, manifestazioni folcloristiche e ricreative tese al recupero di vecchie usanze paesane;
4. Percorsi e viaggi di istruzione;
5. Valorizzazione dei luoghi storici e dei monumenti, anche a scopo turistico, inclusi nel territorio di competenza;
6. Ricerche archeologiche, raccolte ed esposizioni museali;
7. Mostre, spettacoli, manifestazioni teatrali e musicali di vario genere;
8. Collaborazione con istituzioni che già operano nel territorio, qualora se ne ravvedano obiettivi comuni;
9. Pubblicazione di un bollettino di informazione;
10. Iniziative di solidarietà nel campo socio-assistenziale rivolte agli anziani, bambini, disabili e iniziative dirette a contrastare il disagio sociale;
11. Educazione, istruzione e formazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
12. Interventi di tutela e valorizzazione culturale;
13. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale e sociale incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, la Associazione si propone di svolgere altresì attività di carattere generale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.117/2017.

L'Associazione tra le attività di interesse generale di cui al citato art.5, opera nel seguente ambito:

- Lettera d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi

del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;

- Lettera k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lettera l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lettera t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Lettera z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Svolge altresì ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui sopra o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi ecc.)
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs.117/2017.

Il fondo comune costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dalla Associazione non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita della Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse direttamente connesse.

L'Esercizio Finanziario della Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto, corredato dalle relazioni sulle attività svolte e sulla situazione economica patrimoniale nonché dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. E lo sottopone alla approvazione della Assemblea Ordinaria dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione della Assemblea che ne ha, all'ordine del giorno, la approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione. Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 4 - MEMBRI DELLA ASSOCIAZIONE

Alla Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo della Associazione e di sottostare al suo Statuto.

1. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri;
2. Possono essere soci persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età;
3. Il numero degli aderenti é illimitato;
4. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che la Associazione si propone.
5. Sono membri della Associazione tutti coloro che associandosi, si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi della Associazione stessa.
6. La adesione alla Associazione é a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo è subordinata alla presentazione di domanda scritta su apposito modulo, contenente nome, cognome, residenza, data di nascita contatto telefonico e indirizzo di posta elettronica e l'impegno di attenersi al presente Statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della Associazione.
2. L'eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e comunicata in forma scritta entro 60 gg; l'aspirante associato non ammesso, entro i 30 gg successivi, ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento presso il Collegio dei Probiviri. Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri dovesse esprimere un parere diverso da quello del Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà essere convocato per la relativa decisione definitiva nei successivi 30 gg.
3. Il Consiglio Direttivo cura la annotazione degli aderenti nel Libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa; é esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
4. Il numero dei soci non può essere inferiore ad un numero pari al doppio più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
5. La qualità di socio si perde :
 - per decesso;
 - per recesso;
 - per decadenza causa mancato versamento quota associativa per 1 anno;
 - per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi della Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi della Associazione e/o in generale per assunzione di comportamenti e svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali della Associazione, ai principi di democrazia interna e in tutti i casi in cui possa derivare un danno di qualunque natura alla Associazione.
6. La esclusione dei soci é deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di giungere alla esclusione, il Consiglio Direttivo potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto
- sospensione della tessera per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

Ad ogni modo il Consiglio Direttivo prima di attuare ogni provvedimento disciplinare deve contestare per iscritto al socio l'addebito contestatogli, cosicchè esso possa presentare nei successivi 10 gg., al Consiglio Direttivo autodeduzioni o difese per un riesame della singola posizione con la facoltà, anche, di essere sentito singolarmente.

All'esito del riesame, in caso negativo, o in mancanza di richiesta di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 gg. il Consiglio Direttivo dovrà deliberare il provvedimento disciplinare dandone comunicazione scritta al socio, il quale entro 15 gg. potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri della Associazione, che nei successivi 30 gg. dovrà esprimere il proprio parere.

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri esprima un parere diverso dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà essere convocato per la relativa decisione definitiva.

Fino alla data di svolgimento del Consiglio Direttivo il provvedimento si intende sospeso.

La esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro dei soci a seguito della delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso che il Collegio dei Probiviri non sia istituito, l'associato ha la facoltà di proporre ricorso contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo alla prima Assemblea degli Associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso.

7. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta alla Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e lo registra sul Libro dei soci.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
9. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

2. I soci hanno diritto a :

- partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione della Associazione con possibilità di ottenerne copia.

3. I soci sono obbligati a :

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti stabiliti dalla Associazione stessa;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole della Associazione;
- versare la quota associativa annuale;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 7 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

1. Sono organi della Associazione :

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;

- Presidente;
 - Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito);
 - Collegio dei Probiviri (se istituito).
 - Organo di Controllo (se istituito)
2. L'elezione degli organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano della Associazione ed alla attuazione delle decisioni da essa assunte, provvede il Consiglio Direttivo;
2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno 1 mese nel Libro dei soci.
3. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di n. 3 deleghe.
4. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per la approvazione del Bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica almeno 15 gg. prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima ed eventuale seconda convocazione.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno trenta minuti dall'orario di convocazione.
6. Le deliberazioni della Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
7. L'Assemblea ordinaria:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - approva il bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali;
 - promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - fissa le linee di indirizzo della attività annuale;
 - destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
8. L'Assemblea straordinaria delibera :
 - sulle modifiche dello Statuto,
 - sulla trasformazione, fusione o scissione e scioglimento della Associazione.
9. Per modificare lo Statuto il quorum assembleare in prima convocazione richiede la presenza dei soci nella misura di due terzi con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione il quorum assembleare richiede la presenza della metà più uno dei soci con voto favorevole della maggioranza dei presenti; qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in

- merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità;
10. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
 11. Nelle deliberazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto;
 12. Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed, in assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti;
 13. Al momento delle elezioni dei componenti degli organi sociali, ogni socio può esprimere per sé stesso o per gli altri soci da lui rappresentati mediante delega scritta, un numero di preferenze in misura non superiore ai due terzi dei componenti l'organismo da eleggere.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 13, eletti dalla Assemblea dei soci; i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

2. Nel caso in cui, per dimissioni, per 5 assenze consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte della Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
3. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo :

- nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- convoca le Assemblee;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione di associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art.6 del D.Lgs.117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti alla Assemblea dei soci;
- predispone il programma di attività culturali e sociali in vista del raggiungimento dei suoi scopi, e le relative previsioni di spesa;
- cura la organizzazione ed il coordinamento dei programmi relativi alle manifestazioni e agli intrattenimenti;
- compie tutti gli atti tesi a migliorare e a rendere sempre più efficiente ed operativa la Associazione;
- trascrive i verbali delle riunioni su apposito registro.

5. Il Consiglio Direttivo é presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano d'età.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per posta elettronica, almeno 5 giorni prima della riunione e contenente l'ordine del giorno, luogo e data e orario della seduta; in difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
7. Di regola è convocato ogni 45 giorni e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
9. Fa parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto il Presidente onorario se nominato.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché la assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività della Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In assenza di entrambi le funzioni spettano al consigliere più anziano d'età. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il consiglio Direttivo per la elezione del nuovo Presidente.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza immediatamente successiva.

ART. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (SE ISTITUITO)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da 3 membri effettivi ed è eletto dalla Assemblea, anche fra non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno un Presidente.
2. Il Collegio resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. IL Collegio controlla la amministrazione della Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto nell'ambito economico-finanziario.
4. IL Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti verrà sostituito dall'organo di controllo di cui al seguente art.12 nel caso in cui sia obbligatoria per legge la sua attivazione (D.Lgs.117/2017)

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO (SE ISTITUITO)

1. E' nominato nei casi previsti dal D.Lgs.117/2017. L'organo di controllo, se nominato :
 - vigila sulla osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
2. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (SE ISTITUITO)

1. Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna della Associazione; è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi;
2. I membri del Collegio sono eletti dalla Assemblea dei soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo tra soggetti di indubbia moralità, anche tra non soci; dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili;
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente e un segretario che dovrà redigere il verbale di ogni seduta, verbale che deve essere approvato alla fine della stessa seduta;
4. Il Collegio si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione alla Associazione (art.5 co 2°) e sulle decisioni di espulsione dei soci in conformità a quanto previsto dallo stesso art. 5 co 6° e sulla regolare applicazione delle norme statutarie;
5. Il Collegio, senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabile di altri 15 giorni.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire alla autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto;
7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui ha sede la Associazione.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dalla Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto;
2. In caso di scioglimento della Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dal D.Lgs.117/2017.

ART.15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile vigente e alle altre norme di legge vigenti in materia.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN 3^a CONVOCAZIONE IN DATA 7.3.2021

Assoc. CULTURALE CASTIGLIONESE
"U. FOSCHI"
Via don Zoltoni, 2/a
48010 CASTIGLIONE DI RAVENNA (RA)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the printed text of the association's name and address.